Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 673ª seduta pubblica per martedì 17 maggio 1983, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(2932)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1983, n. **173.**

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purché idonei in attitudine militare ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 28 aprile 1983, n. **174.**

Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della « Lotteria di Viareggio » collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

Salvo quanto disposto nel comma seguente, alla « Lotteria di Viareggio » si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Viareggio e sono destinati alla valorizzazione ed al potenziamento del carnevale di Viareggio.

Art. 2.

E' autorizzata altresì l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della « Lotteria di Venezia » collegata con la regata storica di Venezia.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 si applicano anche alla « Lotteria di Venezia ».

Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Venezia e sono destinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città di Venezia.

I biglietti della « Lotteria di Venezia » possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire allo estero i biglietti della « Lotteria di Venezia ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 2 maggio 1983, n. **175.**

Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.

Art. 2.

Alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo

almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

Nel secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

« La misura della pensione non può comunque essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione ».

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

« Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi e dalle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:

a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2 ».

Il terzo comma dell'articolo 7 e sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianità maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso ».

Il quarto comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21 ».

Nel terzo comma dell'articolo 10 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

« Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente ».

Nel quarto comma dell'articolo 10 le parole: « il contributo » sono sostituite con le parole: « il contributo minimo ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione ».

Nel quarto comma dell'articolo 11, le parole: « dall'articolo 13, primo comma » sono sostituite con le parole: « dall'articolo 13, secondo comma ».

Nell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ».

Nel primo comma dell'articolo 12, dopo le parole: « capitale liquido » sono aggiunte le parole: « ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ».

Il quarto comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell'articolo 13 ».

Nel quarto comma dell'articolo 22, dopo le parole: « del Parlamento » sono aggiunte le parole: « nazionale o europeo » ed alle parole: « Essi possono supplire » sono sostituite le parole: « Essi, per il medesimo periodo, possono supplire ».

Nel quinto comma dell'articolo 23 le parole: « ai sensi dell'articolo 18, quinto comma » sono sostituite con le parole: « ai sensi dell'articolo 18, sesto comma ».

Nel quinto comma dell'articolo 26 sono soppresse le parole: « e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952 ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 26 le parole: « con le rivalutazioni intervenute » sono sostituite con le parole: « con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

Nell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge ».

Nel primo comma dell'articolo 27, le parole: « ai sensi dell'articolo 15 » sono sostituite con le parole: « ai sensi dell'articolo 16 ».

Nel primo comma dell'articolo 28, le parole: « entro l'anno solare successivo » sono sostituite con le parole: « entro il secondo anno solare successivo ».

Nel secondo comma dell'articolo 28, le parole: « l'articolo 2, quinto comma, lettera *b*) » sono sostituite con le parole: « l'articolo 2, ottavo comma ».

Il terzo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980 ».

Art. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.

Art. 4.

L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Art. 5.

La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 6.

Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — SCOTTI — GORIA — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 11 maggio 1983, n. **176**.

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, nonché di emanare disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, dei trasporti, dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.

(1) I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.

(2) I versamenti sono effettuati distintamente a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.

(3) E' attribuita a tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli agricoli e comunque ad ogni impresa, una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenzia-

li, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

(4) Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 2.

(1) L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. L'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma prima del promovimento dell'azione penale estingue il reato.

(2) Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

(3) Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4) Le sanzioni amministrative previste per violazione alla norma di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(5) Entro il 30 settembre 1983, i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

(6) La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

(7) Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 30 settembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici economici di cui al precedente quinto comma. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

(8) Per le imprese, che alla data del 30 settembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

(9) Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prorogato al 30 settembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

(10) La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

(11) Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 settembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

12) Le procedure di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

(13) Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei

contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 marzo 1984.

(14) Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

(15) Le disposizioni di cui ai commi dal quinto al quattordicesimo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali, per la regolarizzazione della posizione debitoria relativa a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983.

(16) Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonchè di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(17) Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

(18) I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono prorogati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono prorogati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno e ulteriormente prorogato al 30 settembre 1983.

(19) Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 30 settembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(20) I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri di matricola.

(21) Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

Art. 3.

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

(2) I soggetti di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza: essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

(3) I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente primo comma l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

(4) A richiesta di uno degli enti di cui al precedente primo comma, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

(5) I soggetti di cui al precedente primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(6) L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, d'intesa con gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro relaziona al Ministro del lavoro e della previdenza sociale annualmente sull'attività di coordinamento effettuata.

(7) Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro, finalizzati alla repressione delle evasioni contributive, si provvede anche con un contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale obbligatoria, versato in contro entrata del Ministero del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ispettorato del lavoro, secondo misure, modalità e termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.

(8) Ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Art. 4.

(1) Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera *c*) del predetto articolo 14-*sexies*.

(2) In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

(3) I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

(4) Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

(5) Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.

(6) Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1983.

(7) Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al « Fondo » stesso.

(8) Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

(9) Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è prorogato al 31 dicembre 1983.

(10) Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

(11) Ai lavoratori di cui al comma 10 del presente articolo è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effet-

tuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985 e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985 e 151 giornate nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al precedente decimo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni.

(12) L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

(13) L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.

(14) Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.

(15) L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

(16) Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

(17) Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva alla entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, numero 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

(18) L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(19) All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma aggiuntivo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(20) Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.

(21) Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(22) Per una verifica del fine di cui al ventesimo comma del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dello indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

(23) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dello

osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

(24) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 20 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal precedente comma 22, abbia superato il tasso di inflazione programmato, rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.

(25) Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

(26) All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 20, 21, 22, 23 e 24, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto-legge.

(27) Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.

Art. 5.

(1) Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

(2) Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

(3) Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare; nel suddetto caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(4) Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

(5) Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(6) Il lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

(7) Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8) Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

(9) Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

(10) Entro i trenta giorni successivi all'adesione delle convenzioni, le unità sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

(11) L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.

(12) Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

(13) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

(14) Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia.

TITOLO II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 6.

(1) In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

(2) Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione.

(3) Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione degli altri farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci e con arrotondamento alle 100 lire superiori:

a) una quota di partecipazione del 15 per cento del prezzo di vendita al pubblico per i suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici;

b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

(4) La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera *a)* del comma precedente non può superare lire 10.000 per ricetta.

(5) Sono inseriti nel prontuario terapeutico, quali farmaci prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « Formulario nazionale », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti, nonché i preparati tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato compresi nell'elenco di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982 ed eventuali modificazioni.

(6) I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto ad emanare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

(7) Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

(8) A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 45.000.

(9) Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del prontuario terapeutico.

Art. 7.

(1) Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito personale imponibile, ai fini dell'IRPEF, non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato in detto anno redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

(2) Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti.

(3) Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

(4) Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

(5) Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

(6) Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

(7) Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

(8) L'unità sanitaria locale verifica la validità di almeno il 3 per cento delle autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché delle dichiarazioni rese ai medici ai sensi del precedente sesto comma.

(9) Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministro della sanità ed alla regione. Analoghe indagini sono effettuate nei confronti delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

Art. 8.

(1) In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuove specialità medicinali, nonché per l'esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

(2) In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto art. 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente art. 6, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal più volte richiamato articolo 30.

(3) Il Consiglio sanitario nazionale è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro della sanità. Trascorso tale termine, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato.

(4) Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero l'indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.

(5) Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

(6) Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

(7) Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

(8) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizione per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

(9) Per le medesime finalità ed in connessione all'applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito, debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

(10) Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

(11) Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

(12) Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(13) Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

(14) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sara applicato dallo stesso comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

(15) Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

Art. 9.

(1) Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

(2) Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti Istituti.

(3) I congedi straordinari, le aspettative per infermità, permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(4) Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

(5) I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

(6) L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

Art. 10.

(1) La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

(1) Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali — escluse le affidatarie — e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni

di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunte ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

(2) Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

(3) Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

(4) Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

(5) In deroga all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul Fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(6) Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della città sede dell'ufficio, può essere consentito, ancorché non acquisti titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennità chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.

(7) Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: « Gli incarichi al personale medico del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati per l'anno 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa ».

TITOLO III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 12.

(1) L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

(2) L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa ».

(3) Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali ».

Art. 13.

(1) Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

(2) Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

(3) Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto

ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

(4) Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, lettera *f)* e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

Art. 14.

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

(3) A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. .

Art. 15.

(1) L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennità integrativa speciale suddetta.

(2) Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Art. 16.

(1) E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge 14 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(2) Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è differito sino al 31 dicembre 1983.

(3) Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è prorogato al 30 giugno 1984.

(4) Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(5) Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

(6) La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 17.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli articoli 3 e 4, terzo comma, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, nonché del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 59.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — ALTISSIMO — GORIA — FALCUCCI — DARIDA — CASALINUOVO — MANNINO — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 6

ALLEGATO

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:		
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	4.000.000	ordinario
	Tassa annuale	200.000	ordinario
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478	800.000	ordinario
	Tassa annuale	50.000	ordinario

Note:

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Idi coop », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 15 dicembre 1982 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Idi coop », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Idi coop », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alessandro Marini di Roma in data 18 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Roberto Mastroeni, nato a Roma il 6 ottobre 1951, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2861)

DECRETO 3 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Aurora - Società cooperativa a r.l., in Casalromano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria del 22 dicembre 1982 effettuata nei confronti della società cooperativa « Aurora - Società cooperativa a r.l. », con sede in Casalromano (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Aurora - Società cooperativa a r.l., con sede in Casalromano (Mantova), costituita per rogito dott. Battista Bernardelli di Canneto Sull'Oglio in data 15 maggio 1957, rep. 2009, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Anghinoni Ines, nata a Marcaria (Mantova) il il 25 agosto 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(2860)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 aprile 1983.

Disposizioni applicative della legge 14 agosto 1982, n. 598, in materia di provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 598, recante provvidenze a favore dell'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1983;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge;

Su proposta della commissione consultiva interministeriale di cui all'art. 9 predetto;

Decreta:

Art. 1.

Concessione del contributo per lavori di riparazione navale e manutenzione di apparati motori marini

Per la concessione del contributo relativo a lavori di riparazione navale e manutenzione di apparati motori marini effettuati sulle unità di cui all'art. 3 della legge n. 598/82, l'impresa assuntrice dei medesimi, cioè quella che assume l'impegno della loro esecuzione e del loro coordinamento, è tenuta a presentare al Ministero della marina mercantile, domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità dell'unità, e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data dell'inizio dei lavori ed indicazione del periodo di tempo previsto per la loro esecuzione;

c) prezzo presunto o definitivo dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione dell'unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero dell'autorità marittima del porto nel quale l'unità è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il numero o il nome, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità, nonché, per i rimorchiatori o spintori, la potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività anche se con temporanee sospensioni fino al 31 dicembre 1980 (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

d) qualora vi siano più assuntori dei lavori, dichiarazione del proprietario o altro atto dal quale risulti l'eventuale incarico del loro coordinamento.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori, il Ministero della marina mercantile puo autorizzare, per giustificati motivi, la loro continuazione ed ultimazione durante soste successive dell'unità nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 2.

Liquidazione del contributo per lavori di riparazione navale e manutenzione di apparati motori marini

Per ottenere la liquidazione del contributo, l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 6 del presente decreto, con allegati i documenti seguenti:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti, attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza dell'unità; non è richiesto tale certificato per i lavori eseguiti sulle navi da pesca costiera e mediterranea e su quelle addette a servizi locali di cui all'ultimo comma dell'art. 380 del regolamento per la navigazione marittima;

b) certificato del registro italiano navale contenente una sommaria descrizione e le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nome o il numero dell'unità, l'impresa assuntrice nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) nel caso di coordinamento dei lavori, dichiarazione sottoscritta dalle imprese intervenute, attestante che per i lavori eseguiti non è stato né sarà richiesto in proprio il contributo;

d) tabelle relative ai pesi dei materiali impiegati, convalidate dal registro italiano navale, agli elementi costo lavori eseguiti ed ai conti ausiliari, in conformità degli *allegati modelli;*

e) specifiche tecniche ed indicazioni del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa ed ogni altro elemento che l'impresa ritenga utile al fine dell'accertamento dello stesso.

I documenti di cui alla presente lettera *e*) ed alla precedente lettera *d*) possono essere limitati ad una o più fatture (in duplicato).

Per il suddetto accertamento il Ministero della marina mercantile si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Art. 3.

Concessione del contributo per lavori di trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1.000 *tonnellate.*

Per la concessione del contributo relativo ai lavori di trasformazione e di modificazioni navali effettuati sulle unità di cui all'art. 3 della legge n. 598/82 l'impresa assuntrice dei medesimi e cioè quella che assume l'impegno della loro esecuzione e del loro coordinamento, è tenuta a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità dell'unità e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data di inizio dei lavori e indicazione del periodo di tempo previsto per la loro esecuzione;

c) prezzo presunto o definitivo dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione dell'unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero dell'autorità marittima del porto

nel quale l'unità è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il numero o il nome, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità, nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980 (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

d) qualora vi siano più assuntori dei lavori, dichiarazione del proprietario dell'unità o altro atto dal quale risulti l'eventuale incarico del loro coordinamento.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori, il Ministero della marina mercantile può autorizzare, per giustificati motivi, la loro continuazione ed ultimazione durante soste successive dell'unità nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 4.

Liquidazione del contributo per lavori di trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate.

Per ottenere la liquidazione del contributo l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 6 del presente decreto con allegati i documenti seguenti:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza dell'unità;

b) certificato del registro italiano navale contenente una sommaria descrizione e le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nome o il numero della unità, l'impresa assuntrice e sul quale, qualora i lavori comportino la sostituzione dell'apparato motore, siano indicati: la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore installato;

c) nel caso di coordinamento dei lavori, dichiarazione sottoscritta dalle imprese intervenute, attestante che per i lavori eseguiti non è stato né sarà richiesto in proprio il contributo;

d) tabelle relative ai pesi dei materiali impiegati, convalidate dal registro italiano navale, agli elementi costo lavori eseguiti ed ai conti ausiliari, in conformità degli allegati modelli;

e) specifiche tecniche, piani, indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa ed ogni altro elemento che l'impresa ritenga utile al fine dell'accertamento dello stesso.

Per tale accertamento il Ministero della marina mercantile si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Art. 5.

Contributo per la demolizione di navi

Per la concessione del contributo le imprese di demolizione navale devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, dislocamento a pieno carico, portata lorda e nazionalità della nave;

b) data dell'inizio dei lavori di demolizione e presunta loro durata;

c) prezzo contrattuale;

d) peso della nave scarica ed asciutta, suddiviso almeno in: metalli ferrosi, con l'indicazione dei quantitativi di acciaio inox e ghisa, metalli non ferrosi, materiali plastici e legno.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda e la nazionalità della nave;

b) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa è dedita all'attività di demolizione navale (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

c) documentazione idonea a comprovare il prezzo contrattuale.

Per ottenere la liquidazione del contributo le imprese devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda entro il termine previsto dall'art. 6 del presente decreto, con allegato il certificato dell'autorità marittima attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori di demolizione della nave.

Al fine dell'accertamento del prezzo l'Amministrazione della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento ritenuto necessario.

Art. 6.

Decadenza dai contributi - Disposizioni comuni

I documenti per la liquidazione finale dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione lavori. Peraltro detto periodo si computa dalla entrata in vigore del presente decreto limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente a quest'ultima data.

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo; qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, le domande e le relative documentazioni possono essere unificate.

Il bilancio certificato deve essere presentato ai sensi dell'art. 8 dela legge suddetta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio stesso; nel caso delle risultanze contabili, entro venti giorni dalla intervenuta certificazione e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile **1983**
Registro n. 4 Marina Mercantile, foglio **n. 185**

ALLEGATI

LAVORI DI TRASFORMAZIONE, MODIFICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NAVALI

ELEMENTI PESO

(da convalidare da parte del R.I.Na)

A) *Scafo metallico*:

Materiali ferrosi .
Materiali metallici, non ferrosi .
Materiali non metallici

Totale

B) *Allestimento*:

Rivestimenti .
Ausiliari .
Tubolature
Imp. riscal. refrig. ventilaz.
Impianto elettrico
Alloggi
Accessori, inventari, ecc.

Totale .

C) *Apparato motore e sue parti complementari*:

Motrici principali . . . .
Caldaie . . . .
Linee d'assi . . . .
Ausiliari . . . .
Tubolature . . . .
Centrali elettriche . . . .
Sistemazioni varie . . . .

Totale apparato motore e sue parti complementari . . .

Totale $(A+B+C)$ . . .

D) *Materiale sbarcato, riparato in officina e reimbarcato* . . . .

Totale $(A+B+C+D)$ . . .

E) *Materiale sbarcato e demolito* . . . .

ELEMENTI COSTO

DENOMINAZIONE	Materiali			Mano d'opera			Materiali mano d'opera
	Peso netto tonn.	Costo unitario L./kg	Costo totale lire	Ore lavorative	Ore tonn.	Costo totale lire	Costo complessivo lire
A) *Scafo metallico*:							
Materiali ferrosi .							
Materiali metallici, non ferrosi .							
Materiali non metallici . . .							
Totali .							
B) *Allestimento*:							
Rivestimenti							
Ausiliari							
Tubolature							
Imp. riscald., refrig., ventilaz.							
Impianto elettrico							
Alloggi .							
Accessori, inventari ecc.							
Totali .							
C) *Apparato motore e sue parti complementari*:							
Motrici principali							
Caldaie .							
Linee d'assi .							
Ausiliari							
Tubolature							
Centrali elettriche							
Sistemazioni varie .							
Totali .							
Totali $(A+B+C)$.							
D) *Materiale sbarcato, riparato in officina e reimbarcato*							
E) *Materiale sbarcato e demolito* .							
Conti ausiliari .							
Spese generali .							
Costo dei lavori .							
Paga media oraria della mano d'opera diretta lire/ora							

DISTINTA CONTI AUSILIARI

Suddivisi possibilmente come segue:

Denominazione	Lire milioni
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove .	
Spese dirette	
Spese di contratto	
Spese varie .	
Totale .	

(2776)

DECRETO 15 aprile 1983.

Disposizioni applicative della legge 14 agosto 1982, n. 599, in materia di provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1983;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative, ai sensi dell'art. 25 della stessa legge;

Su proposta della commissione consultiva interministeriale di cui all'art. 25 predetto;

Decreta:

Art. 1.

Quando nel presente decreto si cita « la legge » senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 agosto 1982, n. 599.

Art. 2.

Concessione del contributo per costruzione navale

Per la concessione del contributo relativo a costruzione delle unità di cui all'art. 5 della legge, il cantiere è tenuto a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) tipo, stazza e portata lorda, abilitazione, destinazione e velocità presunta dell'unità;

b) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

c) cantiere nel quale viene eseguita la costruzione dello scafo;

d) data di stipulazione del contratto, nominativo e nazionalità del committente, prezzo contrattuale ed esistenza di eventuale clausola di revisione di questo; in assenza del contratto, il prezzo è dichiarato dal cantiere;

e) data di inizio dei lavori di costruzione e presunta durata dei medesimi;

f) provvidenze aventi analoghe finalità che il cantiere abbia ottenuto o per le quali abbia anche soltanto presentato istanza.

Alla domanda devono essere allegati:

a) relazione del committente o dell'acquirente, se nazionali, sul previsto impiego dell'unità o, nel caso di costruzione in proprio, relazione del cantiere sulle possibilità di vendita ed impiego della stessa;

b) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, se già cominciati;

c) contratto di costruzione registrato, ovvero, se già stipulato, contratto registrato di vendita dell'unità che sia stata iniziata in proprio dal cantiere; se stipulati in lingua estera, devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata;

d) certificato del competente ufficio marittimo attestante che il cantiere costruttore di navi mercantili destinate alla navigazione marittima — indicate nello art. 5 della legge — era in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963 ed ha continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980 (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

e) certificato della competente autorità marittima attestante, al 1° gennaio 1981, il numero dei dipendenti diretti del cantiere e la lunghezza del maggiore (o unico) scalo fisso o bacino (da allegare anch'esso *una tantum*);

f) ogni documento ritenuto necessario all'eventuale elevazione del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge.

Art. 3.

Corresponsione di anticipi sul contributo per costruzione navale

Il contributo non può essere riferito a lavori separati riguardanti singole parti dell'unità.

Per ottenere gli anticipi di cui all'art. 10 della legge, il cantiere deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, qualora non sia stato già presentato, o lo stato di avanzamento globale della costruzione;

b) certificato dell'autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento in riferimento agli obblighi di cui all'art. 9 della legge.

Qualora il cantiere intenda avvalersi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge, deve essere notificato atto di fideiussione bancaria.

Alla domanda di pagamento del primo anticipo devono inoltre essere allegati:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dello art. 233 del codice della navigazione;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge.

Art. 4.

Liquidazione del contributo per costruzione navale

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 3 della legge, il cantiere navale deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 10 del presente decreto con allegati i seguenti documenti:

1) *Unità nazionali*:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dello art. 233 del codice della navigazione, qualora non sia già stata presentata;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge, qualora non presentato in precedenza;

c) certificato dell'ufficio di iscrizione dell'unità attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la proprietà, la destinazione, la abilitazione e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità;

d) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

e) certificato del registro italiano navale nel quale siano indicati, qualora non risultino da altro documento:

1) il peso complessivo dell'unità scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi e sua ripartizione in scafo, apparato motore — secondo lo schema di repertorio indicato nelle tabelle — ed allestimento;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

3) la data di inizio e quella di ultimazione della costruzione;

4) la portata lorda e la velocità dell'unità con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;

f) certificato dell'autorità militare marittima attestante, in riferimento agli obblighi di cui all'art. 9 della legge, che nulla osta al pagamento del contributo;

g) tabella *A* (data costruzione), tabella *B* (elementi peso unità), convalidata dal registro italiano navale, tabella *C* (elementi costo unità) e tabella *D* (distinta conti ausiliari e distinta spese generali);

h) attestazione dell'ispettorato del lavoro e dell'associazione degli industriali, competenti per territorio, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della mano d'opera del cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione dell'unità;

i) in caso di aggiunte e varianti, una distinta dettagliata dei lavori corredata, per ogni voce, degli elementi di peso e giornate-operaio impiegate nonché, in caso di revisione del prezzo, i documenti comprovanti la spesa relativa con allegato il calcolo dimostrativo;

l) specifiche tecniche, piani generali ed ogni altro documento ritenuto utile dal cantiere.

2) *Unità estere*:

a) i medesimi documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) del precedente n. 1);

b) certificato dell'autorità marittima nazionale o di quella consolare del paese di cui l'unità batte bandiera attestante la nazionalità;

c) certificato del registro italiano navale attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità ricavati eventualmente anche da documenti di altri istituti di classificazione e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità.

Ai fini dell'accertamento di congruità del prezzo il Ministero della marina mercantile si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Art. 5.

Accertamento della congruità del prezzo

La congruità del prezzo è accertata ai sensi dell'articolo 10 della legge, sulla base dei prezzi dei materiali e della manodopera, tenendo conto delle condizioni di mercato delle costruzioni navali.

A tal fine, il corrispettivo per l'eventuale primo armamento dell'unità, compresi corredi e dotazioni, di fornitura cantiere, non potrà eccedere il 5% del prezzo complessivo.

Ai fini del calcolo dell'aumento di costo di cui all'articolo 12 della legge sono assunte convenzionalmente le variazioni del costo minimo orario della prestazione d'opera di un operaio qualificato (3ª categoria) dell'industria cantieristica riferita al 65% del prezzo contrattuale, e del costo dei materiali, rapportato al restante 35%.

Le suddette variazioni sono accertate sulla base delle quotazioni delle associazioni degli industriali, competenti per territorio, e delle quotazioni della camera di commercio di Milano per lamiere laminate a caldo da 4,76 mm. e più (70%), rame UNI 5649 (10%), stagno in pani UNI 3271 (8%), zinco in pani UNI 2013 (7%), piombo in pani UNI 3165 (5%).

In applicazione del predetto art. 12 deve essere presentato, se la costruzione è già iniziata, certificato rilasciato dal registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della costruzione al 1° gennaio 1981.

Art. 6.

Concessione del contributo per lavori di trasformazione e di modificazione di unità uguali o superiori a 1.000 T.S.L.

Per la concessione del contributo relativo a lavori di trasformazione e di modificazione riguardanti le unità di cui all'art. 5 della legge l'impresa assuntrice del mede-

simi, e cioè quella che assume l'impegno della loro esecuzione e del loro coordinamento, è tenuta a presentare, al Ministero della marina mercantile, domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità dell'unità e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data di inizio dei lavori e presunta durata dei medesimi;

c) prezzo presunto o definitivo dei lavori;

d) provvidenze aventi analoghe finalità che il cantiere abbia ottenuto o per le quali abbia anche soltanto presentato istanza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione dell'unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero della autorità marittima del porto in cui l'unità è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il numero o il nome, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) certificato del competente ufficio marittimo attestante che il cantiere era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980 (tale certificato deve essere allegato *una tantum* alla prima istanza di contribuzione);

d) certificato della competente autorità marittima attestante, al 1° gennaio 1981, il numero dei dipendenti diretti del cantiere e la lunghezza del maggiore (o unico) scalo fisso o bacino, se esistente (da allegare anch'esso *una tantum*);

e) qualora vi siano più assuntori dei lavori, dichiarazione del proprietario dell'unità o altro atto da cui risulti l'eventuale incarico del loro coordinamento.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori, il Ministero della marina mercantile può autorizzare, per giustificati motivi, la loro continuazione ed ultimazione durante soste successive dell'unità nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 7.

Liquidazione del contributo per lavori di trasformazione e di modificazione di navi uguali o superiori a 1.000 T.S.L.

Per ottenere la liquidazione del contributo l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 10 del presente decreto, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza dell'unità;

b) certificato del registro italiano navale contenente una sommaria descrizione e le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nome o il numero dell'unità, l'impresa assuntrice e sul quale, qualora i lavori comportino la sostituzione dell'apparato motore, siano indicati: la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore installato;

c) nel caso di coordinamento dei lavori, dichiarazione sottoscritta dalle imprese intervenute, attestante che per i lavori eseguiti non è stato né sarà richiesto in proprio il contributo;

d) tabella *E* (pesi dei materiali impiegati) convalidata dal registro italiano navale, tabella *F* (elementi costo lavori eseguiti), tabella *G* (conti ausiliari e spese generali);

e) specifiche tecniche, piani, indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa e ogni altro elemento che l'impresa ritenga utile al fine dell'accertamento dello stesso.

Per tale accertamento il Ministero della marina mercantile si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Art. 8.

Concessione del contributo per nuovi investimenti delle imprese

Per ottenere l'approvazione delle iniziative previste dall'art. 16 della legge, le imprese sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile entro il termine posto dal successivo art. 17, secondo comma, istanza di concessione del contributo con l'indicazione della ditta o ragione sociale e del codice fiscale, con i seguenti allegati:

a) piano di investimento con particolare riferimento alle finalità che le iniziative si pongono ed ai prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione in confronto alla situazione produttiva preesistente, finalità ed effetti da valutarsi sulla scorta dell'art. 16 della legge;

b) planimetrie dei nuovi impianti e disegni delle opere principali;

c) descrizione delle opere principali in cui si articola il piano di investimento, con indicazione, per singola voce di spesa, o per categoria omogenea di voci, dell'ammontare degli investimenti, nonché delle date, anche presunte, di inizio e di ultimazione dei lavori;

d) relazione tecnico-economica, per i lavori in corso al 1° gennaio 1981, da cui si evinca la correlazione degli investimenti effettuati anteriormente alla suddetta data con l'iniziativa in corso di svolgimento;

e) certificato della competente autorità marittima attestante, al 1° gennaio 1981, il numero dei dipendenti diretti del cantiere e la lunghezza del maggiore (o unico) scalo fisso o bacino, se esistente;

f) dichiarazione che non si tratta di lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ed indicazione delle provvidenze aventi analoghe finalità che il cantiere abbia ottenuto o per le quali abbia presentato istanza.

Art. 9.

Liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 16 della legge o per la corresponsione del relativo anticipo, l'interessato deve presentare domanda al Mini-

stero della marina mercantile entro il termine previsto dall'art. 10 del presente decreto. Ad essa deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'ultimazione avvenuta od il raggiungimento del 50% della spesa per l'investimento ammesso; in quest'ultimo caso devono essere trasmessi i relativi atti contabili (es. fatture, estratti di bilancio, ecc.) e notificato atto di fideiussione bancaria a norma dell'art. 19, primo comma, della legge.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altra prova o documento ed eseguire gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.

Art. 10.

Decadenza dai contributi - Disposizioni comuni

I documenti per la liquidazione finale dai contributi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori o del piano di investimento. Peraltro, detto periodo si computa dall'entrata in vigore del presente decreto limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente a quest'ultima data.

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo; qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, possono essere unificati.

Il bilancio certificato deve essere presentato ai sensi dell'art. 23 della legge entro venti giorni dall'approvazione del bilancio stesso; nel caso delle risultanze contabili, entro venti giorni dalla intervenuta certificazione e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale*, può richiedere altri equipollenti.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1983
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 151

TABELLA *A*

DATI COSTRUZIONE

Nome e tipo unità: già costruzione n. . . .
Data inizio lavori: data ultimazione lavori . . . .
Cantiere costruttore:
Committente:

Caratteristiche principali: *Caratteristiche particolari*:

Lunghezza fra le perpendicolari . .	m.
Larghezza massima fuori ossatura	m.
Altezza di costruzione	m.
Immersione a pieno carico	m.
Coefficiente di finezza totale . .	
Portata lorda	tonn.
Volume destinato al carico	m^3
Stazza lorda	T.
Numero cubico	
Dislocamento a mezzo carico . .	tonn.
Velocità corrispondente	nodi
Potenza corrispondente	C.A.
Dislocamento a pieno carico . . .	tonn.
Velocità corrispondente	nodi
Potenza corrispondente	C.A.
Tipo apparato motore	
Potenza normale	C.V.
Giri corrispondenti	giri/1'
Potenza massima continuativa . .	C.V.
Giri corrispondenti	giri/1'

TABELLA *B*

ELEMENTI PESO UNITA'
(DA CONVALIDARE DA PARTE DEL R.I.Na) ESPRESSI IN KG

A) *Scafo metallico*:

Laminati	. . .
Fusi e fucinati	. . .
Elettrodi e materiale saldante	. . .
Chiodi e bulloni	. . .
Tubi e puntelli	. . .
Materiali non ferrosi in lega leggera . .	. . .
Totale . . .	. . .

B) *Allestimento*:

Rivestimenti	. . .
Accessori	. . .
Ausiliari	. . .
Tubolature	. . .
Vent. riscal. refrig.	. . .
Impianto elettrico	. . .
Alloggi	. . .
Inventari	. . .
Totale . . .	. . .

C) *App. mot. e sue parti complementari*:

Motrici principali	. . .
Caldaie	. . .
Linee d'alberi	. . .
Ausiliari	. . .
Tubolature	. . .
Ventilazione	. . .
Centrali elettriche	. . .
Sistemazioni varie	. . .
Manovre e controllo	. . .
Totale apparato motore e sue parti complementari	. . .
Totale $(A+B+C)$ . . .	. . .
Materiali di 1° armamento corredi e dotazioni a carico cantiere	. . .
Totale complessivo . . .	. . .

TABELLA C

ELEMENTI COSTO UNITA'

DENOMINAZIONE	Materiali			Mano d'opera			Materiali mano d'opera
	Peso netto tonn.	C. unit. Lit/Kg.	Costo totale Lit.	Giornate lavorat.	Giorni tonn.	Costo totale Lit.	Costo complessivo Lit.
A) *Scafo metallico*:							
Laminati .							
Fusi e fucinati .							
Elettrodi e materiale saldante							
Chiodi e bulloni .							
Tubi e puntelli .							
Materiali non ferrosi in lega leggera .							
Totale							
B) *Allestimento*:							
Rivestimenti							
Accessori							
Ausiliari							
Tubolature							
Vent. riscald. e refrig. .							
Impianto elettrico							
Alloggi .							
Inventari .							
Totale .							
C) *App. mot. e sue parti com.*:							
Motrici principali revis. .							
Caldaie							
Linee d'alberi Voith .							
Ausiliari revis.							
Tubolature							
Ventilazioni							
Centrali elettriche .							
Sistemazioni varie .							
Manovre e controllo .							
Totale .							
Totali (*A* + *B* + *C*) .							
Conti ausiliari .							
Spese generali .							
Totale complessivo .							
Materiali 1° armamento córredi e dotazioni a carico cantiere							

Costo di produzione:	Lit./ora	Lit./gg.
	—	—
Paga media oraria della mano d'opera diretta .		
Data inizio lavori .		. . . .
Data fine lavori .		

Nota 1 — Il costo della giornata operaia deve comprendere, paga, paga differita e oneri sociali, in conformità alle tabelle delle unioni industriali e intersindacali.

Nota 2 — Il costo degli eventuali lavori appaltati deve essere suddiviso in costo materiali e costo mano d'opera, con l'indicazione del numero delle giornate lavorative impiegate.

TABELLA *D*

DISTINTA CONTI AUSILIARI

Denominazione	Lire milioni (mat. + M.O.)
Lavori preliminari .	
Spese cantiere .	
Collaudi e prove .	
Spese dirette .	
Spese di contratto, fiscali, bancarie .	
Spese varie .	
Totale .	

DISTINTA SPESE GENERALI

Denominazione	Percentuali sul costo mano d'opera
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	. . . .
Stipendi (dirigenti, impiegati, oneri compresi)	. . . .
Stabili e suolo cantiere (ammort. canoni, manut.)	. . . .
Conduzione uffici (arredamento, cancellerie, spese postali e telefoniche, autovetture ecc.)	. . . .
Ammortamento e manutenzione impianti	. . . .
Imposte e tasse	. . . .
Oneri finanziari	. . . .
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	. . . .
Totale . . .	. . . .

TABELLA *E*

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

ELEMENTI PESO

(da convalidare da parte del R.I.Na)

A) *Scafo metallico*:

Laminati .	
Fusi e fucinati	
Elettrodi e materiale saldante .	
Chiodi e bulloni .	
Tubi e puntelli	
Materiali non ferrosi o in lega leggera .	
Totale .	

B) *Allestimento*:

Rivestimenti	
Accessori	
Ausiliari	
Tubolature	
Vent. riscald. refrig. .	
Impianto elettrico .	
Alloggi	
Inventari .	
Totale .	

C) *Apparato motore e sue parti complementari*:

Motori principali .	
Caldaie	
Linee d'alberi .	
Ausiliari	
Tubolature	
Ausiliari	
Centrali elettriche .	
Sistemazioni varie .	
Manovre e controllo	
Totale apparato motore e sue parti complementari .	
Totale $(A + B + C)$.	

D) *Materiale demolito e sbarcato* .	
Totale complessivo .	

TABELLA F

ELEMENTI COSTO LAVORI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

DENOMINAZIONE	Materiali			Mano d'opera			Materiali mano d'opera
	Peso netto tonn.	Costo unitario L/Kg	Costo totale lire	Giornate lavorat.	Giorni tonn.	Costo totale lire	Costo complessivo lire
A) *Scafo metallico*:							
Laminati							
Fusi e fucinati							
Elettrodi e materiale saldante							
Chiodi e bulloni							
Tubi e puntelli							
Materiali non ferrosi o in lega leggera							
Totali . . .							
B) *Allestimento*:							
Rivestimenti							
Accessori							
Ausiliari							
Tubolature							
Vent. riscald. e refrig.							
Impianto elettrico							
Alloggi							
Inventari							
Totali . . .							
C) *Apparato motore e sue parti complementari*:							
Motrici principali							
Caldaie							
Linee d'alberi							
Ausiliari							
Tubolature							
Ventilazione							
Centrali elettriche							
Sistemazioni varie							
Manovre e controllo							
Totali . . .							
Totali ($A + B + C$) . . .							
Materiale demolito e sbarcato:							
Conti ausiliari							
Spese generali							
Costo dei lavori							

Paga media oraria della mano d'opera diretta . . . .

Nota 1 — Il costo della giornata operaia deve comprendere, paga, paga differita e oneri sociali, in conformità alle tabelle delle unioni industriali e intersindacali.

Nota 2 — Il costo degli eventuali lavori appaltati deve essere suddiviso in costo materiali e costo mano d'opera, con l'indicazione del numero delle giornate lavorative impiegate.

Nota 3 — **Per il materiale demolito deve essere indicato il valore di realizzo reale o presunto.**

Nota 4 — Qualora vengano impiegati prodotti finiti usati, i relativi pesi dovranno essere evidenziati.

TABELLA G

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

DISTINTA CONTI AUSILIARI

Suddivisi possibilmente come segue:

Denominazione	Lire milioni
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove	
Spese dirette	
Spese di contratto	
Spese varie	
Totale	

DISTINTA SPESE GENERALI

Suddivisi possibilmente come segue:

Denominazione	Lire milioni
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	
Stipendi (dirigenti, impiegati, oneri compresi)	
Stabili e suolo cantiere (ammortamenti e canoni manutenzioni, ecc.)	
Conduzione uffici (arredamenti, cancellerie, spese postali e telefoniche, autovetture, ecc.)	
Ammodernamento e manutenzione impianti	
Imposte e tasse	
Oneri finanziari	
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	
Totale	

(2777)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1983.

Approvazione dei simboli per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, concernente regolamento di esecuzione della legge sulla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto di San Daniele.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 507, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto di San Daniele, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, ed in particolare l'art. 25;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982 con il quale è stato affidato al consorzio del prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, via Venezia n. 58, l'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 507;

Vista la lettera del 22 ottobre 1982 con la quale il citato consorzio ha proposto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, il marchio, il sigillo ed il contrassegno previsti rispettivamente agli articoli 3, 4 e 9 del citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, come dagli allegati 1, 2 e 3 i simboli relativi al marchio al sigillo ed al contrassegno previsti rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Marchio indelebile

ALLEGATO 1
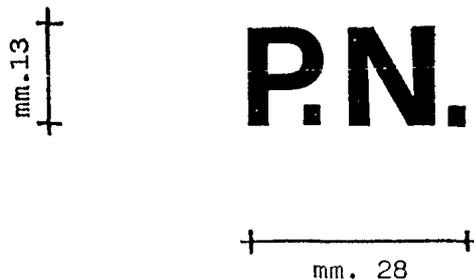
timbro per l'applicazione sulle coscie suine fresche costituito dalla sigla P.N.

Sigillo

ALLEGATO 2
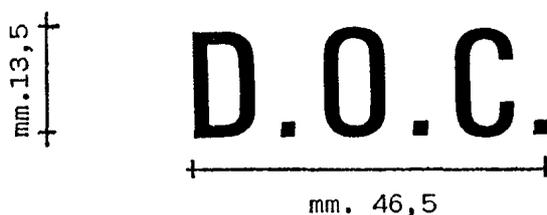
costituito dalla siglia D.O.C. impressa a fuoco e dalla data dell'inizio della lavorazione, espressa, nell'ordine, dall'indicazione del giorno in numeri arabi, del mese in numeri romani e dell'anno con le ultime due cifre in numeri arabi

Contrassegno

ALLEGATO 3
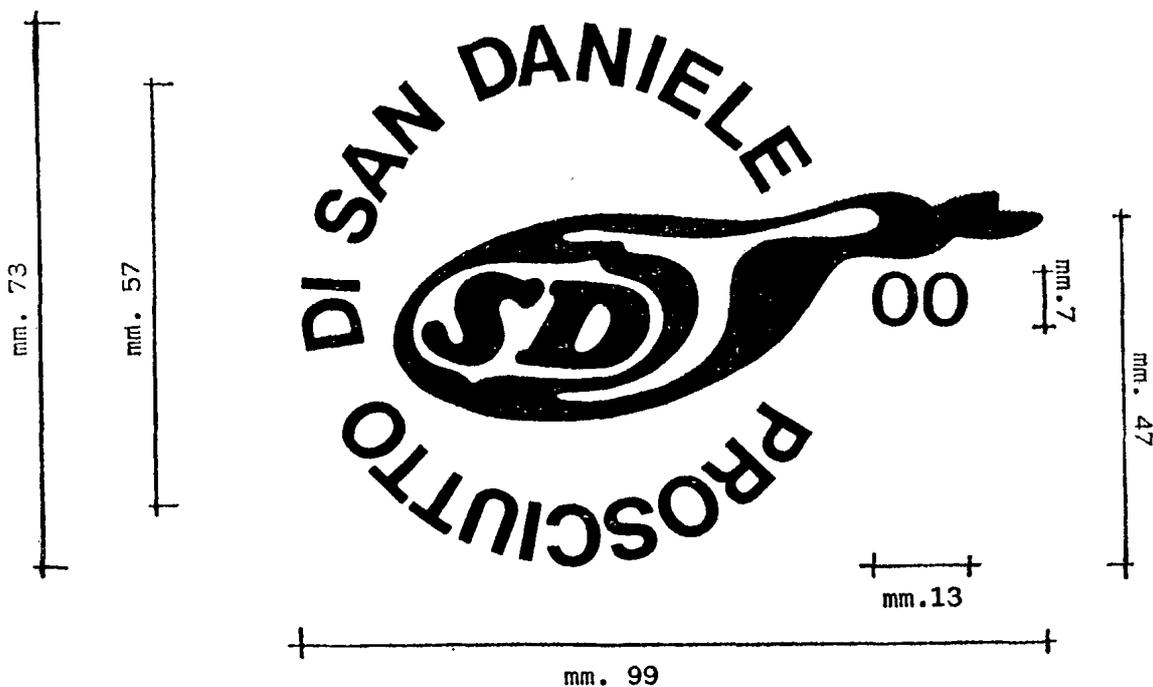
costituito dalla menzione PROSCIUTTO DI SAN DANIELE a forma circolare recante, nella parte centrale, la figura di un prosciutto stilizzato con l'indicazione della sigla SD. Sotto lo zampino del prosciutto sono riportati due spazi dove viene apposto il numero di identificazione dell'impresa produttrice.

(2850)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 febbraio 1983.

Istituzione della riserva naturale orientata « Fara S. Martino-Palombaro ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 17 luglio 1981 del comune di Fara San Martino (Chieti), di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di istituzione di una riserva naturale nella zona di detto comune ricadente sulla montagna della Maiella;

Visto che detta deliberazione è stata esaminata senza rilievi e quindi resa esecutiva dalla regione Abruzzo - comitato di controllo;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 28 luglio 1982 del comune di Palombaro (Chieti), di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di istituzione di una riserva naturale orientata nella zona di detto comune ricadente sulla montagna della Maiella;

Visto che detta deliberazione è stata esaminata senza rilievi e quindi resa esecutiva dalla regione Abruzzo - comitato di controllo;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico della parte della montagna della Maiella ricadente nei comuni di Fara S. Martino e Palombaro, caratterizzata da estese formazioni di pino mugo, da vaste faggete e da nuclei spontanei di pino nero, con presenza di endemismi botanici e di diverse specie botaniche erbacee ed arbustive di notevole valore scientifico e naturalistico, tra cui alcune incluse nell'allegato I della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di fondamentale importanza per diverse specie di uccelli compresi nell'allegato I delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato che detto biotopo è frequentato da orso bruno, lupo appenninico e da diverse specie di uccelli, tutti animali compresi nell'allegato I della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, già sopracitata, che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitats di specie di flora e di fauna, in particolare di quelle comprese negli allegati I e II;

Considerato che detto biotopo ospita rilevanti popolazioni di coturnice altrove in notevole diminuzione e che costituisce un ambiente particolarmente adatto per la reintroduzione del cervo, del capriolo e del camoscio d'Abruzzo;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978 e n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'assenso da parte della regione Abruzzo alla costituzione della riserva naturale, come da delibera del consiglio regionale del 3 novembre 1982, approvata, senza rilievi, dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo in data 9 dicembre 1982;

Considerato che detto biotopo confina con la riserva naturale « Valle dell'Orfento » istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 e con la riserva naturale orientata « Feudo Ugni » istituita con decreto ministeriale 15 settembre 1981 con le quali costituisce un tutto unico sul piano ambientale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo citato nelle premesse è costituito in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superfice di ettari 4202 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché, dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali.

Art. 3.

E' consentito l'esercizio della pastorizia secondo le modalità stabilite nella convenzione da stipularsi tra i comuni di Fara S. Martino e Palombaro ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, nonché la gestione del territorio competono al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreti 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1983

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO

RISERVA NATURALE ORIENTATA FARA S. MARTINO - PALOMBARO (Chieti)
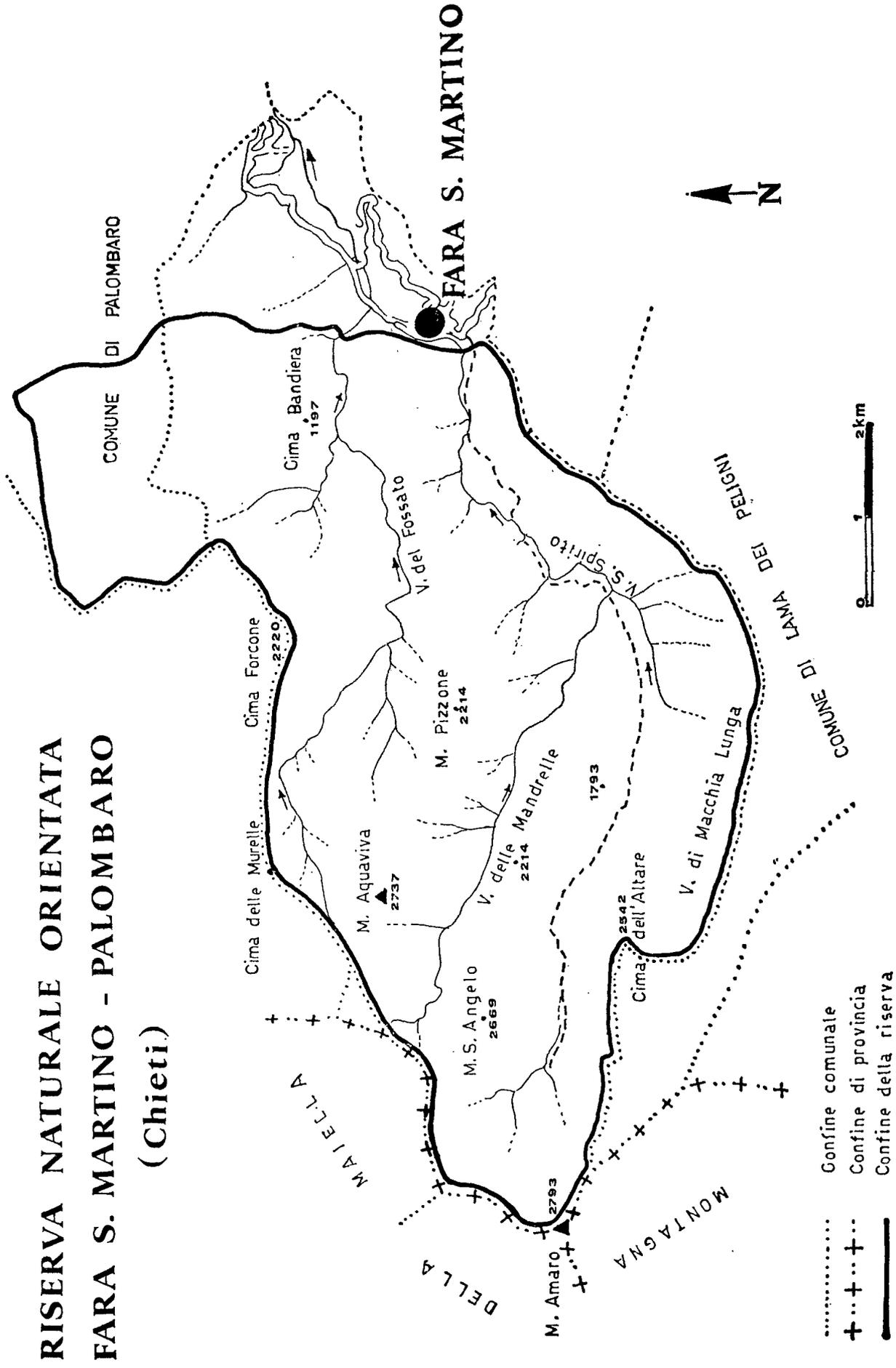
(2859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 Maccarone Enrico, notaio residente nel comune di Petralia Soprana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2870)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato della Commissione interprofessionale per i margini di distribuzione dei prodotti petroliferi

Ai sensi del punto 8 del provvedimento C.I.P. n. 26/82 riguardante i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, visti i verbali d'accordo intervenuti tra le parti, ratificati dalla Commissione interprofessionale nella seduta del 3 marzo 1983, si comunicano le seguenti variazioni nei margini alla distribuzione per le categorie sottoelencate:

A) *Gestori impianti stradali erogazione carburanti*

1) Con decorrenza 1° ottobre 1982 sono stabiliti i seguenti aumenti dei margini al netto di IVA: L./lt. 2,15 sulla benzina super, L./lt. 1,50 sulla benzina normale e L./lt. 1,30 sul gasolio e GPL.

Da tali aumenti sono esclusi gli impianti con erogato inferiore ai 200.000 litri e superiore ai 3.000.000 litri annui, mentre sono compresi quelli a self service.

2) Con pari decorrenza 1° ottobre 1982, per gli impianti autostradali con erogato annuo ponderato compreso fra i 3.000 e i 4.000 Kl sono stabiliti i seguenti aumenti sui margini percepiti alla stessa data del 1° ottobre 1982, al netto di IVA:

per la benzina super	L./lt.	2,00
per la benzina normale .	»	2,00
per il gasolio e il GPL .	»	1,30

B) *Aziende grossiste*

Con decorrenza 1° ottobre 1982 è stabilito un aumento del margine di distribuzione di L./lt. 3,25 per il gasolio riscaldamento e di L./tonn. 1.500 per l'olio combustibile fluido; i nuovi margini complessivi per la fascia C saranno, pertanto, pari rispettivamente a L./lt. 43,25 e L./tonn. 49.000.

Per i margini di distribuzione relativi al petrolio riscaldamento ed ai prodotti agricoltura, pesca e piccola marina, è stabilito un aumento di L./lt. 3,25.

Per le consegne da basi interne collegate via oleodotto sono stabilite le seguenti maggiorazioni di prezzo: per il petrolio e gasolio riscaldamento 2,00 L./lt. e per l'olio combustibile fluido 2.400 L./tonn.

I margini attualmente in vigore sono aumentati di L./lt. 4,60 per la benzina super e di L./lt. 3,95 per la benzina normale, valori comprensivi dell'aumento da riconoscere ai gestori dal 1° ottobre 1982.

I margini relativi all'olio combustibile denso sono lasciati provvisoriamente a libera trattativa.

C) *GPL domestico*

1) Rivenditori/dettaglianti.

A decorrere dal 17 dicembre 1982 è riconosciuto ai rivenditori di bombole di GPL un margine complessivo di 140,07 L./kg per le bombole da 7 a 24 kg e di 98,13 L./kg per le bombole superiori a 24 kg.

2) Aziende imbottigliatrici.

A decorrere dal 17 dicembre 1982 è riconosciuto alle aziende imbottigliatrici di GPL per i ritiri dalle raffinerie italiane di GPL miscela destinato all'uso domestico, un margine complessivo (comprendente il margine da riconoscere ai rivenditori e quello per le aziende stesse) pari a L./tonn. 417.500 se riferito al prezzo al consumo delle bombole da 7 a 24 kg e pari a L./tonn. 372.800 se riferito al prezzo al consumo delle bombole oltre i 24 kg.

Il margine rispettivamente per le bombole da 7 a 24 kg e per quelle oltre i 24 kg è così ripartito:

rimborso del margine ai rivenditori	L./tonn.	140.070	98.130
margine aziende imbottigliatrici	»	269.430	266.670
margine assorbibile . .	»	8.000	8.000
Totale . . .		417.500	372.800

D) *GPL autotrazione*

A decorrere dal 17 dicembre 1982 è riconosciuto alle aziende distributrici per i ritiri dalle raffinerie italiane di GPL miscela destinato all'uso autotrazione, un margine complessivo di L./tonn. 137,265, comprensivo del compenso dei gestori di GPL di L./lt. 26,36.

E) *Spostamento di fasce per alcune province di cui al provvedimento C.I.P. n. 26/82 del 6 luglio 1982*

Sassari dalla fascia « C » alla fascia « D »;

Udine dalla fascia « B » alla fascia « C ».

Il testo dei verbali di accordo sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(2871)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 4, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2832)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 16 maggio 1983.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 maggio 1983 relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il giorno 16 maggio 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,10 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto 4 maggio 1983.

(2943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 6 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1456,700	1456,700	1456,90	1456,700	—	—	1456,800	1456,700	1456,700	1456,70
Marco germanico	595,900	595,900	596,25	595,900	—	—	595,920	595,900	595,900	595,90
Franco francese	197,690	197,690	197,70	197,690	—	—	197,760	197,690	197,690	197,68
Fiorino olandese	530,030	530,030	530 —	530,030	—	—	529,880	530,030	530,030	530,05
Franco belga	29,823	29,823	29,83	29,823	—	—	29,829	29,823	29,823	29,80
Lira sterlina	2296,700	2296,700	2296 —	2296,700	—	—	2296,850	2296,700	2296,700	2296,70
Lira irlandese	1881,900	1881,900	1884 —	1881,900	—	—	1882 —	1881,900	1881,900	—
Corona danese	167,170	167,170	167,50	167,170	—	—	167,220	167,170	167,170	167,17
E.C.U.	1348,530	1348,530	—	1348,530	—	—	1348,530	1348,530	1348,530	1348,53
Dollaro canadese	1188,350	1188,350	1189 —	1188,350	—	—	1188,500	1188,350	1188,350	1188,35
Yen giapponese	6,186	6,186	6,1950	6,186	—	—	6,188	6,186	6,186	6,18
Franco svizzero	709,100	709,100	708,10	709,100	—	—	709,100	709,100	709,100	709,10
Scellino austriaco	84,619	84,619	84,70	84,619	—	—	84,640	84,619	84,619	84,60
Corona norvegese	205,180	205,180	205,20	205,180	—	—	205,250	205,180	205,180	205,18
Corona svedese	194,520	194,520	194,60	194,520	—	—	194,670	194,520	194,520	194,52
FIM	268,860	268,860	269 —	268,860	—	—	268,950	268,860	268,860	—
Escudo portoghese	14,740	14,740	14,84	14,740	—	—	15 —	14,740	14,740	14,75
Peseta spagnola	10,634	10,634	10,64	10,634	—	—	10,637	10,634	10,634	10,63

Media dei titoli del 6 maggio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	44,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	97,900
» 5,50 % » » 1969-84	94,150
» 6 % » » 1970-85	93,325
» 6 % » » 1971-86	87,950
» 6 % » » 1972-87	79,125
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	73,625
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,325
» » » » 1-10-1981/83	100,275
» » » » 1-11-1981/83	100,400
» » » » 1-12-1981/83	100,250
» » » » 1- 3-1981/84	99,775
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	99,550
» » » » 1- 1-1982/84	99,775
» » » » 1- 3-1982/84	99,875
» » » » 1- 5-1982/84	99,650
» » » » 1- 6-1982/84	99,550
» » » » 1- 7-1982/84	98,750
» » » » 1- 8-1982/84	98,750
» » » » 1- 9-1982/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/86	99,600
» » » » 1- 3-1982/86	99,800
» » » » 1- 5-1982/86	99,900
» » » » 1- 6-1982/86	99,300
» » » » 1- 7-1982/86	99,350
» » » » 1- 8-1982/86	99,450
» » » » 1- 9-1982/86	98,750
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,025
» » » 12 % 1-10-1983	97,450
» » » 12 % 1- 1-1984	96,150
» » » 12 % 1- 4-1984	95,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,250
» » » 12 % 1-10-1984	92,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1456,750
Marco germanico	595,910
Franco francese	197,725
Fiorino olandese	529,955
Franco belga	29,826
Lira sterlina	2296,775
Lira irlandese	1881,950
Corona danese	167,195
E.C.U.	1348,530
Dollaro canadese	1188,425
Yen giapponese	6,187
Franco svizzero	709,100
Scellino austriaco	84,629
Corona norvegese	205,215
Corona svedese	194,595
FIM	268,905
Escudo portoghese	14,870
Peseta spagnola	10,635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamentoo straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 12 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Florentine Flowers di Lucca e Capannori, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 30 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, con sede in Palermo e stabilimento a Pieve Vergante (Novara), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decetro ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filt, con sede in Opera (Milano), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington di Carlazzo (Como), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington di Carlazzo (Como), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.U. di Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Pisana, con sede legale in Pisa e stabilimento di Pisa, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in S. Nicola La Strada (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in S. Nicola La Strada (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nei (Nuova editoriale italiana), con stabilimento in Pompei (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, con sede e stabilimento in Calcinato, è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Audasso Antonio, con sede in Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 16 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è prolungata al 14 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede in Novara e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Acna, con sede in Milano e stabilimento a Cesano Maderno (Milano), Piacenza, Cengio (Savona), è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.M. Industria Gruppo S.C.M. di Rimini, con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Pisana, con sede legale in Pisa e stabilimento di Pisa, è prolungata al 27 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.C.M. S.p.a. con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2876)

Ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind, con sede in Milano e unità produttive in Fombio, Livorno, Novara e Centro ricerche in Milano-Linate, compresi uffici vendita e filiali.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind, con sede in Milano e unità produttive in Fombio (Milano), Livorno, Novara e centro ricerche in Milano Linate, compresi uffici vendita e filiali, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983

(2874)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre dal 3 novembre 1982 al 1° febbraio 1983.

(2875)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Riva del Garda

Con deliberazione 25 febbraio 1983, n. 1461, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2804 del comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

(2491)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924, concernente modificazioni alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938, concernente modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare e i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità per il numero di posti a fianco di ciascuno segnati:

Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri:

specialità infrastrutture aeronautiche	posti 14
specialità costruzioni aeromeccaniche .	» 9
specialità elettronica .	» 9
Corpo sanitario aeronautico	» 132

Qualora i posti messi a concorso per uno dei predetti Corpi, ruoli e specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altro Corpo, ruolo o specialità in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale e a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità, di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

c) non abbiano superato il 28° anno di età alla data del presente decreto. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè cittadini italiani residenti all'estero;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,64;

e) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande gli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

g) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

per il Corpo del genio aeronautico:

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura, se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti per il Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti durante il periodo, in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, sempreché gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 3.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate e le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

gli eventuali precedenti penali;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare.

I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione verrà loro assegnata dall'amministrazione per le esigenze della Forza armata.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *g*) del precedente art. 2 in originale, ovvero la copia autenticata, oppure, certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti all'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

5) scheda statistica debitamente compilata come da modello allegato 2.

Coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno pertanto formate come segue: in base *alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente* in relazione:

a) al grado di idoneità psicofisica-attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I *competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un* punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 *punti per la laurea conseguita con* 110/110. *Detto punteggio* risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 80/110	0,30
da 81/110 a 90/110	0,36
da 91/110 a 100/110	0,42
da 101/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano e del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione; che la commissione a suo insindacabile giudizio riterrà valida e pertinente;

4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) fino ad un massimo di punti 2, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

attestati comprovanti l'idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

8) 2 punti agli aspiranti A.U.C. - G.A.r.i. in possesso di abilitazione all'esercizio della professione.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico: per il ruolo ingegneri *specialità costruzioni aeromeccaniche* i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Gli aspiranti ai corsi A.U.C. saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - Reparto medico; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati, qualora il Ministero lo riterrà opportuno, saranno sottoposti ad osservazioni comportamentali.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione, non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinale.

Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera g), del presente bando dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso, in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre circa e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per la deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola e dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti dell'Aeronautica militare.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò ria ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1983
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 76

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta legale da L 3000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . provincia di . . . . il . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . abitante a (1) . . . . provincia di . . . . via . . . . . . n. . . numero di codice postale . . . numero tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . ruolo . . . . specialità . . . . (2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

di non aver precedenti penali, ovvero: ha avuto i seguenti precedenti penali (indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università . . . . . nell'anno . . . . (4);

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale il . . . .) (5);

di trovarsi nella seguente posizione militare . . . . (6);

di non essere stato riformato alla visita medica di leva;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

di accettare qualunque destinazione mi verrà assegnata dall'Amministrazione per espletare il servizio di ufficiale di complemento di prima nomina.

Allego alla domanda i seguenti documenti (7):

1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
etc. etc

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (8) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificando altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Nel caso che manchi sulla domanda la indicazione del Corpo, ruolo e specialità ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, il ruolo e la specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(5) Solo per il Corpo sanitario aeronautico.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(7) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(8) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio, di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1983.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare, in ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivamente avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

NOTA IMPORTANTE

Per evitare rilievi da parte degli organi centrali di controllo si invitano i concorrenti a voler presentare tutti i documenti e titoli relativi al presente concorso strettamente in regola con le norme sul bollo.

ALLEGATO 2

ESEMPIO:

1

COGNOME E NOME: D'ANTONIO GIAN BATTISTA

DATA DI NASCITA — ANNO: 61 — MESE: 03 — GIORNO: 09

COMUNE DI NASCITA: S VITO DEI NORMANNI — PROV. NASCITA: BR

2

STATO CIVILE: C — NUM. FIGLI: 0

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO: VICO 4 TRAVERSA 2 PALAZZO C SCALA E

COMUNE DI DOMICILIO: VILLA ROSA DI TIVOLI

3

P.D.: RM — D.M.: RM

C.A.P. DOM.: 00019

D'Antonio Gian Battista
FIRMA DEL CANDIDATO

LEGENDA:

ST = STATO CIVILE (**A** = AMMOGLIATO, **C** = CELIBE, **D** = DIVORZIATO, **V** = VEDOVO, **S** = SEPARATO)

NF = NUMERO DEI FIGLI

DM = DISTRETTO MILITARE - (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

PN = PROVINCIA DEL COMUNE DI NASCITA (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

PD = PROVINCIA DEL COMUNE DI DOMICILIO (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

NOTE: IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO A STAMPATELLO (UNA LETTERA O NUMERO PER CASELLA, L'APOSTROFO E LA VIRGOLA OCCUPANO UNA CASELLA) ED ALLEGATO ALLA DOMANDA, TENENDO PRESENTE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INOLTRATE ALL'INDIRIZZO INDICATO SU QUESTA SCHEDA.

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di igiene degli ambienti confinati.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*c* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di igiene degli ambienti confinati.

I suddetti tre posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) primo gruppo: un posto;

B) secondo gruppo: un posto;

C) terzo gruppo: un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) primo gruppo un posto:

prima prova scritta: chimica analitica strumentale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche di laboratorio chimico-analitico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

B) secondo gruppo un posto:

prima prova scritta: biochimica e fisiologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche di biochimica e fisiologia applicata all'igiene ambientale;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingue inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

C) terzo gruppo un posto:

prima prova scritta: biometria;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: ricerca ed analisi di dati relativi a parametri ambientali e sanitari;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti in altro gruppo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 208

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . in . . . . (provincia di . . .) c.a.p. . . . via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di igiene degli ambienti confinati.

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera . . dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . c.a.p. . . via . n . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2637)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di immunologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di immunologia

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego, l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50;

categoria II - altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: immunologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche sierologiche e immunobiologiche;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o co-

munque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 216

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 0061 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di immunologia.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) .

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . c.a.p. . . via . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2638)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 126 del 10 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero «Ospedali Galliera», in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto operatore C.E.E.D.

Associazione dei comuni per i servizi di zona n. 53, *in Crema*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale presso l'U.S.S.L. n. 53.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 30, *in Rovigo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventotto posti di infermiere/a professionale.

Azienda comunale centrale del latte di Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente esperto in marketing, ad un posto di dirigente capo settore e ad un posto di dirigente capo servizio.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (c. m. 411100831290)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le sud- dette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accom- pagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte *costituzionale, senza supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Am- ministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.